



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002559 - 19/02/2015
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/me

Roma, 19 FEB. 2015

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di AVELLINO
Corso Vittorio Emanuele II, 187
83100 Avellino (AV)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 265/2014 _ Consiglio dell'Ordine _ limite al numero dei mandati.

Con riferimento al quesito formulato l'8 ottobre 2014 con il quale si chiede se la preclusione di cui al comma 9 dell'art. 9 del D.Lgs. 139/05, in ordine al numero massimo di mandati consecutivi, operi a prescindere dalla carica di fatto ricoperta (consigliere o presidente), oppure consenta a colui il quale abbia per due mandati ricoperto, la carica di consigliere, di rivestire, per ulteriori due mandati, la carica di Presidente, si osserva quanto segue.

Al fine della risoluzione del quesito devono essere prese in considerazione le disposizioni

- dell'art. 8 del D.Lgs. 139/05 che individuano gli organi dell'Ordine territoriale nel Consiglio, nel Presidente, nel Collego dei revisori e nell'Assemblea degli iscritti;
- dell'art. 9 le quali prescrivono che "I consiglieri dell'Ordine ed il Presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due",
- dell'art. 10 che individuano le cariche del Consiglio, elette direttamente al suo interno, nelle figure del Vicepresidente, del Segretario ed del Tesoriere, e quella del Presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti secondo le modalità di cui all'art. 21 del D.Lgs.139/2005.

Orbene, una corretta lettura degli articoli citati deve indurre a dare risposta positiva al quesito sopra posto, ovvero che l'aver ricoperto la carica di consigliere (ad esempio per due mandati) non precluda la possibilità di ricoprire la carica di Presidente per ulteriori due mandati, stante la sostanziale diversità delle cariche, che rappresentano due organi diversi e le modalità elettive degli stessi.

Infatti prendendo le mosse dal fatto che Consiglio dell'ordine e Presidente dell'ordine costituiscono organi diversi, il limite dei due mandati di cui al citato art. 9 deve ritenersi preclusivo dell'ulteriore svolgimento del mandato esclusivamente all'interno della stessa carica, ovvero organo, stante la sostanziale diversità della carica ricoperta.

Si consideri, poi, che il Legislatore ha previsto l'elezione diretta del Presidente da parte degli iscritti; ciò determina che il Presidente diviene tale per effetto del voto degli iscritti e non verrà giammai a ricoprire, neppure per breve tempo, come viceversa avviene per gli avvocati, la carica di Consigliere. Di conseguenza non opererà per lo stesso la preclusione normativamente prevista dei due mandati.

Le considerazioni sopra esposte sono state portate all'attenzione del Ministero della Giustizia che in data 11 febbraio 2015 ha reso l'allegata interpretazione, con la quale conferma l'orientamento sopra espresso.


Francesca Maione

Coord. Adimi
Seg. Consiglieri



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Ufficio III

Al Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

OGGETTO: limite al numero dei mandati – interpretazione del disposto di cui all'art. 9, comma 9, del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto ed a riscontro della nota di codesto spettabile Consiglio Nazionale n. 0001148 in data 30 gennaio 2015, si comunica che questa Direzione Generale concorda con la ricostruzione proposta, trattandosi di causa di ineleggibilità avente caratteristiche di tassatività e di eccezionalità, che non ne consentono l'applicazione analogica a fattispecie non espressamente regolate.

Tanto premesso, corre solo l'obbligo di far rilevare a codesto spettabile Consiglio l'esistenza di un refuso nello schema di risposta inviato, in quanto il corretto riferimento normativo è costituito dall'art. 9, comma 9, del D.lgs 28 giugno 2005, n. 139.

Distinti saluti

11 FEB. 2015

Il Direttore Generale

Marco Mancinetti
Marco Mancinetti

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0002299 - 17/02/2015
INGRESSO
Allegati : 0